

FONDO MUTUALISTICO “GRANDINE”

CONDIZIONI DI ADESIONE

CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO L’ADESIONE AL FONDO MUTUALISTICO “GRANDINE”

Norme che regolano il Fondo in generale

In caso di diversità fra le Condizioni Generali che seguono e quelle riportate nelle Condizioni Speciali e negli Allegati, avranno a tutti gli effetti efficacia queste ultime.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

ANTERISCHIO

Il danno provocato al prodotto in garanzia, prima della decorrenza del rischio.

SOCIO ADERENTE

Il soggetto, imprenditore agricolo, le cui produzioni sono oggetto dell’adesione, socio del Condifesa.

ATTECCHIMENTO

Risultato positivo dell’operazione di trapianto sul terreno di una coltura, che garantisce il corretto sviluppo dell’apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo della coltura stessa; per le colture vivaistiche, si intende la formazione tra i due bionti del callo di cicatrizzazione dell’innesto, ben formato, tale da garantire il buono e regolare sviluppo della pianta nel suo complesso.

AZIENDA AGRICOLA

Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell’attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all’art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.

BOLLETTINO DI CAMPAGNA

Il documento che riporta i risultati di perizia.

CERTIFICATO DI ADESIONE

L’adesione alle Condizioni di partecipazione al Fondo, che contiene:

- Le superfici, espresse in ettari, arrotondate al secondo decimale, delle partite relative alle produzioni che si intendono coprire con il Fondo;
- valore assicurato per singola partita e totale;
- la franchigia applicata;
- la tariffa applicata;
- l’attestazione della titolarità del Socio (n° Socio) dell’Assicurato e la convalida del documento da parte del Condifesa;

COLTURA IRRIGUA

Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all’irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall’inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.

CONVALIDA

Conferma, apposta sul certificato di adesione dal Condifesa, della qualità di socio.

EMERGENZA

Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.

FRANCHIGIA

Le centesime parti del risultato della produzione risarcibile in garanzia, iniziale oppure ridotto o residuo, escluse dall’indennizzo.

IMPRENDITORE AGRICOLO

Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO

La somma dovuta dal Fondo in caso di sinistro.

IRRIGAZIONE

Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata.

LIMITE DI INDENNIZZO

La percentuale del valore per singola partita interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.

NOTIFICA

Per notifica si intende la comunicazione della avvenuta sottoscrizione delle adesioni al Fondo. Essa deve contenere almeno: nome assicurato, prodotto, valore, comune.

PARTITA

Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di adesione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune. Devono essere considerati partite a se stanti quelli dotati di sistema di difesa attiva antigrandine.

PREMIO

La somma dovuta dal Socio aderente al Fondo.

PREZZO

Prezzi come stabilito dal Mi.P.A.A.F. ai sensi dell'art.5 ter del d.lgs 102/04, modificato dal d.lgs. 82/08.

PRODOTTO

Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PAAN vigente.

SEMINA

L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento dannoso.

TRAPIANTO

Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.

VARIETÀ

Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea.

DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI

Grandine: acqua congelata in atmosfera che precipita al suolo sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE AL FONDO “GRANDINE”

Art.1. **Oggetto dell’adesione**

Il Fondo indennizza il danno di quantità causato dalla grandine sulle partite oggetto di adesione al Fondo.

Il danno di qualità viene riconosciuto se previsto dalle Condizioni Speciali.

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto ed è relativa ad un solo ciclo produttivo.

Art.2. **Produzioni vegetali assicurabili, prezzi e comuni ammessi**

Sono definiti annualmente dal Piano Assicurativo Annuale Nazionale.

Art.3. **Quantitativi assicurabili**

Per le produzioni che si intendono inserire nel Fondo è obbligatoria la copertura della produzione complessiva aziendale all’interno dello stesso comune.

Le produzioni soggette ai disciplinari di produzione sono assicurabili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi.

Art.4. **Garanzie prestate**

Grandine.

Art.5. **Franchigia**

L’assicurazione è prestata con l’applicazione della franchigia espressa in centesime parti del risultato della produzione risarcibile in garanzia, escluse dall’indennizzo, che deve risultare sul certificato di assicurazione, che ne costituisce l’unico elemento di prova.

Prodotto frutta (Tutta): Franchigia 15%;

Cocomeri e meloni: Franchigia 15%;

Uva e altri prodotti: Franchigia 10%

Art.6. **Limite di Indennizzo**

La percentuale del valore risarcibile in copertura oltre la quale non viene corrisposto indennizzo.

Il limite d’indennizzo è pari all’80% del valore risarcibile e viene applicato per singola partita.

Art.7. **Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia decorre dalle ore 12.00 del **giorno successivo** a quello della notifica di adesione, sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali;

La data di notifica dovrà essere quella esposta nel certificato di adesione.

La garanzia cessa a maturazione del prodotto o anche prima se il prodotto è stato raccolto, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

In ogni caso la garanzia non può essere protratta oltre le ore 12.00 del 10 dicembre;

Art.8. **Durata della copertura**

Le coperture cessano alle ore 12 del 31 Dicembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

Art.9. **Obblighi dell’assicurato**

L’Assicurato ha l’obbligo di assicurare l’intera produzione aziendale relativa al prodotto oggetto di adesione al Fondo, insistente sul medesimo comune.

Art.10. **Pagamento della quota di adesione**

La quota di adesione deve essere corrisposta dal Socio aderente al Fondo in unica soluzione alla data convenuta.

Art.11. Doveri dell’Socio aderente al Fondo

Il Socio aderente al Fondo si impegna ad eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato di vegetazione delle piante e dei prodotti fino al raccolto. Tale impegno si intende valido anche in caso di danno.

Art.12. Ispezione dei prodotti

Il perito incaricato dal Fondo ha sempre diritto di ispezionare i prodotti in copertura, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. Il Socio aderente ha l’obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali ed il fascicolo aziendale relativi alle produzioni in copertura al fine della definizione del danno.

Art.13. Esclusioni

Sono esclusi i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito la grandine, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

In particolare il Fondo non è obbligato in nessun caso per:

- danni dovuti alla non puntuale raccolta del prodotto giunto a maturazione;
- l’aggravamento dei danni coperti da garanzia dovuto a mancata esecuzione delle normali pratiche agronomiche (trattamenti antiparassitari, ecc...) successive all’evento indennizzabile;
- danni indiretti;
- danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, frane, cedimento o smottamento del terreno, slavine;
- formazione di ruscelli, inondazione;
- danni verificatisi a colture su terreni di golena a seguito di inondazione e/o alluvione;
- danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell’impianto di irrigazione;
- danni causati da animali selvatici o allo stato brado;
- danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;
- danni conseguenti a fitopatie;
- incendio;
- danni verificatisi in occasione dell’inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa.

Art.14. Danno verificatosi prima dell’adesione (danno anterischio)

Salvo patto contrario non possono formare oggetto di adesione al Fondo i prodotti che siano già stati colpiti da grandine.

Qualora l’evento si verifichi tra la data di notifica di adesione e quella di decorrenza della garanzia, la copertura avrà corso ugualmente, ma il Socio aderente dovrà denunciarlo al Fondo, affinché venga accertato il danno in funzione del quale verrà ridotta proporzionalmente la quota di adesione.

Detto danno sarà escluso dall’indennizzo nell’eventualità di un successivo sinistro.

Art.15. Riduzione del prodotto

Quando si verifichi in una partita o sulla produzione la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso dalla grandine, il Socio aderente, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell’epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di adesione, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio della richiesta fino alla data presumibile di cessazione della garanzia.

La riduzione spetta altresì nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche da grandine purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

Art.16. Aumenti del valore assicurato

Per apportare aumenti a partite già in copertura, fermo il termine massimo di accettazione, si dovrà emettere un nuovo certificato di adesione.

Tale documento, firmato dal Socio aderente, con in calce l’annotazione “Trattasi di certificato di adesione in aumento a quello num.”, dovrà essere emesso per la sola differenza dei quintali e dei rispettivi valori

da assicurare. Tale aumento di valore avrà una decorrenza propria e perciò diversa da quella del certificato di adesione originario.

Sulle partite oggetto di aumento sono consentite le riduzioni di valore con storno proporzionale del premio.

Art.17. Obblighi del Socio aderente in caso di sinistro

In caso di sinistro il Socio deve:

- a) darne avviso al Condifesa entro tre giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita;
- b) deve, inoltre, dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti risarcimento;
- c) segnalare l'entità presumibile del danno per singola partita;
- d) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- e) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo *Art.25 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
- f) mettere a disposizione del Perito incaricato dal Fondo la planimetria catastale degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate;

Il Socio aderente ha la facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia fino a venti giorni prima dell'epoca di maturazione di raccolta del prodotto.

Art.18. Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno il Fondo circa la valutazione del danno, produce la decadenza del Socio dal diritto all'indennizzo.

Art.19. Modalità per la rilevazione del danno

L'ammontare del danno è definito direttamente dal perito, in possesso di laurea in scienze agrarie, ovvero di diploma di geometra o di perito agrario o di altro titolo equipollente ed essere autorizzati all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti, da essa incaricato, con il Socio aderente o con persona da lui designata.

Art.20. Mandato del perito

Il Perito di cui all'*Art.19 - Modalità per la rilevazione del danno*, deve:

- stabilire l'epoca più idonea per la perizia;
- accertare la data in cui l'evento in garanzia si è verificato;
- accertare se esistono altre cause di danno non in garanzia e quantificare il danno stesso; detto danno sarà escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro;
- controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti, con particolare riguardo ai confini degli appezzamenti ed alla quantità dei prodotti assicurati, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- accertare lo stadio di maturazione del prodotto;
- accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'*Art.25 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
- procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo *Art.21 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

Art.21. Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

Il Fondo potrà eseguire una o più perizie preventive per valutare gli eventuali danni verificabili a quel momento sul prodotto, anche per escluderli dalla totalità del danno stesso nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi nella copertura; in tale caso il Perito procederà alla quantificazione del danno mediante un Bollettino di perizia. In ogni caso il Perito, in occasione di ogni perizia preventiva, deve redigere e sottoscrivere una relazione della perizia che deve essere firmata anche dal Socio.

La quantificazione definitiva di detti danni sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva.

La quantificazione del danno deve essere eseguita secondo le Norme di cui alle Condizioni Speciali, per la produzione in base alle seguenti norme:

- 1) le centesime parti di quantità di prodotto in garanzia perse a seguito di evento assicurato devono essere rapportate alla quantità assicurata di ogni varietà, oppure alla quantità realmente ottenibile ove questa sia inferiore, al netto delle perdite per danni dovuti ad eventi non in garanzia;
- 2) la compromissione della qualità sarà valutata convenzionalmente in base alle tabelle allegate e la percentuale risultante dovrà essere rapportata al prodotto residuo;
- 3) la somma delle centesime parti di danno di cui ai punti precedenti determina il danno complessivo, al quale vanno detratte le centesime parti di danno relative ai danni da eventi non assicurati o non in garanzia.

Se il danno totale non è espresso da numeri interi viene arrotondato per difetto o per eccesso.

Art.22. Risultanze della perizia

I risultati di ogni perizia, con eventuali “ Riserve” ed “ Osservazioni” formulate dal Perito, sono riportati nel Bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal Perito medesimo e sottoposto alla firma del Socio.

Art.23. Riserve ed Osservazioni nel Bollettino di campagna

Le “ Riserve” sono constatazioni di difformità fra quanto dichiarato dal Socio nel certificato di adesione o nella denuncia di danno e quanto riscontrato dal perito al momento della stima.

Detti elementi possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio. Le “ Osservazioni” sono puntualizzazioni del perito estimatore.

Art.24. Richiesta di perizia anticipata

Qualora, a seguito di danni gravissimi per sinistri avvenuti nei primi stadi di sviluppo del prodotto coltivato, il Socio voglia eseguire degli interventi colturali straordinari, può presentare formale richiesta al Fondo che si riserva di accettare o respingere la domanda dopo aver disposto un sopralluogo da parte di perito da esso incaricato.

Art.25. Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il prodotto, colpito da grandine, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, il Socio può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare il Condifesa e/o il Fondo a mezzo telegramma, e-mail o telefax.

Egli deve, altresì, lasciare regolari campioni (*Art.26 - Entità dei campioni per danni in prossimità della raccolta*) per la stima del danno.

Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione il Fondo omette di far procedere alla quantificazione del danno, il Socio è in diritto di far eseguire la perizia da un Perito secondo le norme di cui agli *Art.20 - Mandato del Perito e Art.21 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

Il Socio deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente al Condifesa e al Fondo a mezzo lettera raccomandata. Le spese di perizia sono a carico del Fondo.

Art.26. Entità dei campioni per danni in prossimità della raccolta

I campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni appezzamento su cui insiste la produzione. Ferma comunque l'esecuzione dei lavori di buona agricoltura di cui all'*Art.17 - Obblighi del Socio in caso di sinistro*, dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al tre per cento della produzione salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali.

Art.27. Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo, se dovuto, deve essere effettuato, nei termini ed alla condizioni convenute.

Art.28. Decadenza dai diritti

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno il Fondo circa la valutazione del danno produce la decadenza del Socio dal diritto all'indennizzo.

Art.29. Foro competente

Foro competente, è esclusivamente quello della sede del Condifesa.

Art.30. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

Art.31. Anticipata risoluzione della copertura

Qualora la coltura venga danneggiata da grandine in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e il Socio ne faccia richiesta a mezzo telegramma al Condifesa e al Fondo, questi potranno, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.

La mancata accettazione scritta della suddetta offerta da parte del Socio entro 10 giorni, comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte del Socio, il contratto si intende risolto.

CONDIZIONI SPECIALI

GARANZIA GRANDINE

PRODOTTO

Art.1. La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile, immune da ogni malattia o difetto.

SEZIONE I: PRODOTTI ARBOREI

PRODOTTO FRUTTA

Art.2. La garanzia ha inizio:

dalla schiusa delle gemme per l'actinidia;

dall'allegagione per le altre specie;

La garanzia termina: alla maturazione del prodotto o prima se il prodotto è stato raccolto. Nel caso le produzioni siano protette da reti antigrandine la garanzia grandine cessa:

per il prodotto actinidia alle ore 12.00 del 31 maggio;

per i prodotti pesche, nettarine, susine, albicocche e ciliegie alle ore 12.00 del 15 maggio;

per i prodotti mele e pere alle ore 12.00 del 25 maggio;

Art.3. Il danno complessivo, per i prodotti di seguito indicati, è CONVENZIONALMENTE valutato, sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue.

Per quanto attiene ai prodotti Actinidia, Albicocche, Ciliegie, Nettarine, Pesche, Susine, Mele, Pere, il titolo di danno "lesione" riportato nelle tabelle seguenti, ove non diversamente specificato, si riferisce al mesocarpo.

ACTINIDIA	% DANNO
Fiori (*) e/o frutti illesi, lesioni all'epicarpo, singola lesione lieve, tracce di alterazione dell'epicarpo.	0
Qualche lesione lieve, singola lesione media, lieve alterazione dell'epicarpo.	35
Singola lesione notevole, più o numerose lesioni lievi, qualche lesione media, qualche lesione lieve non riparata, deformazione lieve, media alterazione dell'epicarpo.	65
Più lesioni medie, più o numerose lesioni lievi non riparate, deformazione media, notevole alterazione dell'epicarpo.	85
Numerose lesioni medie, qualche lesione notevole, lesioni medie non riparate, deformazione grave, fiori (*) e/o frutti abbattuti, fiori (*) e/o frutti distrutti.	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo.

Il danno da perdita di superficie fogliare viene valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

EPOCA DEL SINISTRO DECADI	% DI DEFOGLIAZIONE								
	< 30	30	40	50	60	70	80	90	100
	COEFFICIENTE DI DANNO								
1° GIUGNO	=	9	12	15	18	22	26	28	30
2° GIUGNO	=	10	14	17	20	24	29	32	35
3° GIUGNO	=	12	16	20	24	28	32	36	40
1° LUGLIO	=	10	14	18	22	25	27	32	35
2° LUGLIO	=	8	11	15	17	20	23	25	30
3° LUGLIO	=	6	8	10	12	14	16	20	25
1° AGOSTO	=	5	7	9	11	12	13	15	18
2° AGOSTO	=	4	5	7	8	9	11	13	15
3° AGOSTO	=	3	4	5	6	7	8	9	10

Il coefficiente, identificato dalla perdita di superficie fogliare e dall'epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo.

Criteri di interpolazione della tabella:

Se la percentuale di perdita di superficie fogliare calcolata è pari o inferiore di 5 punti alla classe di defogliazione di riferimento si utilizza il coefficiente minore della classe; se superiore di 5 punti alla classe di defogliazione di riferimento si opta per quello relativo alla classe superiore.

ALBICOCCHIE, CILIEGIE, NETTARINE, PESCHE, SUSINE	% DANNO
Illesi, lesioni all'epicarpo, qualche lesione minima, tracce di alterazione dell'epicarpo.	0
Più lesioni minime, qualche lesione lieve, lieve alterazione dell'epicarpo.	35
Numerose lesioni minime, più lesioni lievi, qualche lesione media, deformazione lieve, media alterazione dell'epicarpo.	55
Numerose lesioni lievi, più lesioni medie, qualche lesione notevole, qualche lesione lieve non riparata, deformazione media, notevole alterazione dell'epicarpo.	75
Numerose lesioni medie, più o numerose lesioni notevoli, più o numerose lesioni lievi non riparate, lesioni medie o notevoli non riparate, deformazione grave, frutti abbattuti, frutti distrutti.	100

CACHI	% DANNO
Illesi, segni di percossa e/o tracce di ondulato, tracce di alterazione dell'epicarpo.	0
Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo, lieve alterazione dell'epicarpo.	20
Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo, media alterazione dell'epicarpo.	40
Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo, notevole alterazione dell'epicarpo.	75
Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo, frutti abbattuti, frutti distrutti.	100

MELE	% DANNO
Illesi, lesioni all'epicarpo, qualche o più lesioni minime, tracce di ondulato, tracce di alterazione dell'epicarpo.	0
Qualche lesione lieve, numerose lesioni minime, ondulato lieve, lieve alterazione dell'epicarpo.	35
Più o numerose lesioni lievi, qualche lesione media, qualche lesione lieve non riparata, ondulato medio, deformazione lieve, media alterazione dell'epicarpo.	55
Più lesioni medie, qualche lesione notevole, più o numerose lesioni lievi non riparate, deformazione media, ondulato notevole, notevole alterazione dell'epicarpo.	75
Più o numerose lesioni notevoli, numerose lesioni medie, lesioni medie o notevoli non riparate, deformazione grave, frutti abbattuti, frutti distrutti.	100

PERE	% DANNO
Illesi, lesioni all'epicarpo, qualche o più lesioni minime, tracce di alterazione dell'epicarpo.	0
Qualche lesione lieve, numerose lesioni minime, lieve alterazione dell'epicarpo.	35
Più o numerose lesioni lievi, qualche lesione media, qualche lesione lieve non riparata, deformazione lieve, media alterazione dell'epicarpo.	65
Più lesioni medie, qualche lesione notevole, più o numerose lesioni lievi non riparate, deformazione media, notevole alterazione dell'epicarpo.	80
Più o numerose lesioni notevoli, numerose lesioni medie, lesioni medie o notevoli non riparate, deformazione grave, frutti abbattuti, frutti distrutti.	100

PRODOTTO UVA

UVA DA VINO

Art.4. La garanzia:

- ha inizio dalla schiusa delle gemme;
- termina alla maturazione del prodotto.

Art.5. La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità (se dovuta), la cui valutazione, è CONVENZIONALMENTE calcolata sul prodotto residuo.

Dopo aver accertato la perdita di quantità, la qualità viene calcolata sul prodotto residuo in base ai seguenti coefficienti:

UVA DA VINO QUALITA' MAGGIORATA COD. 002B

UVA		TABELLA QUALITA' MAGGIORATA – COD 002B							
PERCENTUALE PERDITA DI QUANTITÀ	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
COEFFICIENTE DI DANNO DI QUALITÀ SUL PRODOTTO RESIDUO	0	4,5	10,5	15	22,5	30	45	60	75

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

Tale garanzia decorre convenzionalmente, per tutte le varietà, a partire dalle ore 12 del 15 Giugno.

NOCI

Art.6. Il danno è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle disposizioni, alle classificazioni e relativi coefficienti di seguito riportati:

NOCI	% Coefficiente di danno
Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine	0
Incisioni del mallo con lieve compromissione dell'embrione (gheriglio)	35
Embrione (gheriglio) compromesso fino al 50%	70
Embrione (gheriglio) distrutto o non suscettibile di ulteriore utilizzazione, frutto caduto per effetto meccanico.	100

PRODOTTO OLIVE

Art.7. La garanzia, fermo quanto previsto all'Art.7 *Decorrenza e cessazione della Garanzia* delle Condizioni Generali di Assicurazione, ha inizio dall'allegagione; termina alle ore 12 del 15 Novembre per le olive da tavola; alle ore 12 del 30 Novembre per le olive da olio.

OLIVE DA OLIO

Art.8. La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato al frantoio ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

OLIVE DA OLIO	% DANNO
Illese; segni di percossa; ondulato.	0
Incisioni superficiali; ammaccature.	10
Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti.	35
Lesioni che raggiungono l'endocarpo, lesioni non cicatrizzate che interessano il mesocarpo.	60
Lesioni non cicatrizzate che raggiungono l'endocarpo; drupe perdute.	100

OLIVE DA TAVOLA

Art.9. La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato alla mensa ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

OLIVE DA TAVOLA	% DANNO
Illese; segni di percossa; ondulato.	0
Incisioni superficiali; ammaccature.	30
Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti.	60
Lesioni che raggiungono l'endocarpo, lesioni non cicatrizzate che interessano il mesocarpo.	80
Lesioni non cicatrizzate che raggiungono l'endocarpo; drupe perdute.	100

PRODOTTO ARBOREE PER BIOMASSA (Pioppo, ecc..)

La garanzia riguarda la pianta intera ed attiene alla sola perdita di quantità

SEZIONE III PRODOTTI ERBACEI**PRODOTTO ERBACEE**

Art.10. La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e, ove previsto, anche il danno di qualità.

La garanzia:

ha inizio dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto;

termina con la maturazione del prodotto e non oltre la normale durata del ciclo produttivo.

Art.11. Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, in deroga a quanto contemplato all'Art.7 *Decorrenza e cessazione della Garanzia* delle Condizioni Generali, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa.

Per i prodotti CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, MELANZANE, PEPERONI, POMODORO (da consumo fresco) e ZUCCHINE - ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti.

Art.12. Per i prodotti per i quali la pratica culturale prevede la raccolta in più fasi: taglio od estirpazione delle piante, essiccamento e trebbiatura del prodotto sul campo, la garanzia è prorogata fino a quest'ultima fase. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata al Condifesa e al Fondo con telegramma od a mezzo fax.

Art.13. Per i prodotti FAGIOLI, FAGIOLINI, PISELLI deve essere obbligatoriamente indicata la destinazione produttiva: industria conserviera, consumo fresco, seme.

CEREALI

Art.14. Il danno complessivo è determinato tenendo conto di:

- Piante morte;
- Piante uncinatae o con arricciamento della spiga/pannocchia;
- Piante con asportazioni totali o parziali di spiga/pannocchia;
- Piante con asportazioni di spighe;
- Cariossidi perse o scasellate;
- Lesioni al culmo ed alle foglie;
- Piante con piegatura del culmo.

CEREALI AUTUNNO VERNINI DA GRANELLA O DA SEME (Grano, Orzo, Avena, Segale, Triticale)

Art.15. Dopo aver accertato il danno da perdita di quantità, la perdita di qualità sul prodotto residuo è CONVENZIONALMENTE valutata secondo le classificazioni e i relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4	7	14	22	30	40	50	60

Art.16. per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione

Art.17. La garanzia qualità si applica per danni relativi agli eventi assicurati accaduti convenzionalmente dalla fase fenologica di spigatura, intendendo per essa la fase agronomica in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

RISO e RISO SEME

Art.18. Dopo aver accertato il danno da perdita di quantità, la perdita di qualità sul prodotto residuo è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella

Tondo medio - Lungo B	MAGGIORAZIONE DANNO								
Percentuale perdita di quantità	10	20	30	40	50	60	70	80	90/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	2	4	5	6	7	7	6	5	2

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

Lungo A	MAGGIORAZIONE DANNO								
Percentuale perdita di quantità	10	20	30	40	50	60	70	80	90/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	2	5	6	7	8	8	7	6	2

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

Superfini da mercato interno	MAGGIORAZIONE DANNO								
Percentuale perdita di quantità	10	20	30	40	50	60	70	80	90/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	3	6	7	10	9	9	8	7	3

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

RISI SUPERFINI DA MERCATO INTERNO: ARBORIO, BALDO, CARNAROLI, KARNAC, ROMA, VIALONE NANO, VOLANO

PRODOTTO MAIS

Art.19. Per il mais è obbligatorio indicare:

- la data di semina;
- la destinazione del prodotto: insilato, granella, da seme, dolce;

Art.20. La garanzia

- ha inizio dall'emergenza;

- cessa con la maturazione del prodotto.

MAIS DA GRANELLA

Art.21. La garanzia riguarda le coltivazioni di mais da granella ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

MAIS DA GRANELLA									
PERCENTUALE PERDITÀ DI QUANTITÀ	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
COEFFICIENTE DI DANNO DI QUALITÀ SUL PRODOTTO RESIDUO	0	5	8	10	12	14	16	20	25

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

MAIS DA INSILAGGIO

Art.22. La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

MAIS DA INSILAGGIO									
PERCENTUALE PERDITÀ DI QUANTITÀ	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
COEFFICIENTE DI DANNO DI QUALITÀ SUL PRODOTTO RESIDUO	0	6	8	10	12	14	16	20	25

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

MAIS DA SEME

Art.23. La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione, si riferisce al solo prodotto delle piante portaseme, oggetto dell'incrocio, ed è estesa al danno di qualità.

La descrizione del prodotto Assicurato deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante impollinanti e quelle portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita.

Art.24. Il danno di qualità è riconosciuto solo per le grandinate che si verificano nei trenta giorni che precedono e/o seguono la fioritura e la sua valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

MAIS DA SEME									
PERCENTUALE PERDITÀ DI QUANTITÀ	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
COEFFICIENTE DI DANNO DI QUALITÀ SUL PRODOTTO RESIDUO	0	6	8	10	15	20	30	40	50

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

MAIS DOLCE

Art.25. La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di "mais dolce" ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

MAIS DOLCE									
PERCENTUALE PERDITÀ DI QUANTITÀ	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
COEFFICIENTE DI DANNO DI QUALITÀ SUL PRODOTTO RESIDUO	0	5	8	15	20	30	40	50	60

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

SORGO DA GRANELLA e FIBRA (fibra solo danno quantità)

Art.26. Le garanzie hanno inizio dall'emergenza.

Art.27. Le garanzie cessano alla raccolta del prodotto.

Art.28. La garanzia riguarda le coltivazioni di sorgo da granella ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	5	8	10	12	14	16	20	25

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

PRODOTTO ERBACEE PER BIOMASSA (Frumento, Orzo, Triticale, Mais, Sorgo, ecc..)

Art.29. La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa ed attiene alla sola perdita di quantità

PRODOTTO POMODORO

Art.30. Fermo quanto previsto dall'Art.7 Decorrenza e cessazione della Garanzia delle Condizioni Generali, la garanzia termina alle ore 12 del 130 giorno dalla data di semina o di trapianto e comunque non oltre le ore 12 del 10 ottobre.

La data della semina o del trapianto deve essere indicata obbligatoriamente in polizza.

POMODORI DA INDUSTRIA

Art.31. La garanzia riguarda il prodotto mercantile destinato alla produzione di pelati e concentrati ed altre trasformazioni conserviere ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle distinte tabelle che seguono, precisando che per fiori (*) si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l'utilizzo mercantile.

POMODORO DA INDUSTRIA DESTINAZIONE	% DANNO	
	Concentrato	Pelato
Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide.	0	0
Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo.	15	20
Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere.	30	40
Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie.	55	65
Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	70	80
Piante, fiori (*) e frutti distrutti.	100	100

DANNO ALL'APPARATO VEGETATIVO

Il danno grandine, determinato secondo le tabelle convenzionali sopra riportate, viene maggiorato per la perdita produttiva conseguente ai danni subiti dalla vegetazione secondo la seguente tabella:

FASE FENOLOGICA DELLA PARTITA		DANNO ALLA VEGETAZIONE % DA APPLICARE AL PRODOTTO RESIDUO		
DA	A	<20%	Dal 20 % fino al 100%	
INIZIO ALLEGAGIONE	PRE-INVAIATURA	0	Dal 2	Al 10
PRE-INVAIATURA	INIZIO MATURAZIONE	0	Dal 4	Al 30
INIZIO MATURAZIONE	15 GG DALLA RACCOLTA	0	Dal 3	Al 20
DA 15 GG DALLA RACCOLTA	AL MOMENTO DELLA RACCOLTA	0		

Nelle fasce intermedie di danno si procede per interpolazione. Gli elementi tecnici atti all'applicazione della garanzia saranno accertati mediante visita preventiva alle partite danneggiate. Sul bollettino di campagna, riportante la valutazione complessiva del danno, andrà apposta la seguente annotazione:

"La percentuale sopra riportata è comprensiva dell'aliquota di danno alla vegetazione".

POMODORI DA CONSUMO FRESCO

Art.32. Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

POMODORO DA CONSUMO FRESCO	% DANNO
Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide.	0
Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo.	20
Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo.	40
Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere.	65
Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie.	80
Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; piante, fiori (*) e frutti distrutti.	100

COCOMERI E MELONI

Art.33. La data della semina o del trapianto deve essere indicata obbligatoriamente sull'adesione.

Deve essere indicato, inoltre, se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.

Si considera tardivo il prodotto trapiantato successivamente al 1 giugno.

La garanzia ha inizio dall'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

Per ogni partita, deve essere indicata della data di semina o di trapianto.

Qualora il Socio intenda avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, ovvero il ritrapianto o la risemina su colture colpite da danni precoci, dovrà darne comunicazione telegrafica al Condifesa e al Fondo. Trascorsi 5 giorni da tale comunicazione, il Socio potrà effettuare l'operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale, lasciando i campioni previsti.

Art.34. Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, considerando nelle tabelle seguenti solo i fiori (*) destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile:

COCOMERI E MELONI	% DANNO
Piante, fiori (*) e/o frutti illesi; incisioni all'epicarpo	0
Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere.	30
Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie.	55
Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	80
Deformazioni molto gravi; piante, fiori (*) e/o frutti distrutti.	100

Art.35. Fermo quanto previsto all' all'Art.7 *Decorrenza e cessazione della Garanzia* delle Condizioni Generali, la garanzia termina:

per le coltivazioni forzate e semi-forzate: ore 12 del 15 Agosto.

per le coltivazioni a cielo aperto: ore 12 del 31 Agosto.

per le coltivazioni tardive: ore 12 del 15 Settembre.

COLTURE PER LA PRODUZIONE DI SEMI

Art.36. La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto delle piante portaseme ed ha inizio dall'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

Art.37. Limitatamente all'erba medica, sul Certificato di adesione, per ogni partita, la descrizione del prodotto deve essere completata con l'indicazione di quale taglio si intende destinare a seme (2° o 3°).

Art.38. In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione delle piante, essiccamento sul campo degli scapi fruttiferi recisi e trebbiatura sull'appezzamento.

Art.39. La garanzia è prorogata fino a quest'ultima fase, la data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata al Condifesa e al Fondo

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (Fittone)

Art.40. La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, si effettua CONVENZIONALMENTE sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella successiva tabella, sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione, determinato dalla grandine, nei termini sotto riportati.

Se la percentuale di defogliazione calcolata è pari o inferiore di 5 punti alla classe di defogliazione di riferimento si utilizza il coefficiente base; se superiore di 5 punti alla classe di defogliazione di riferimento si opta per quello relativo alla classe superiore.

EPOCA DEL SINISTRO DECADI	% DI DEFOGLIAZIONE								
	< 30	30	40	50	60	70	80	90	100
	COEFFICIENTE DI DANNO								
1° GIUGNO	=	2	5	7	8	10	12	14	16
2° GIUGNO	=	3	6	8	10	13	15	18	20
3° GIUGNO	=	4	7	10	13	15	18	21	25
1° LUGLIO	=	4	7	10	13	15	18	21	25
2° LUGLIO	=	4	7	10	13	15	18	21	25
3° LUGLIO	=	3	6	8	10	13	15	18	20
1° AGOSTO	=	2	5	7	8	10	12	14	16
2° AGOSTO	=	=	=	5	6	8	9	10	12
3° AGOSTO	=	=	=	=	5	6	8	9	10

CETRIOLI, ZUCCHINE E ZUCCHE

Art.41. La data della semina o del trapianto deve essere indicata obbligatoriamente nel certificato di adesione.

La garanzia, fermo restando quanto previsto delle Condizioni Generali, ha inizio dall'allegazione; termina alle ore 12 del 25 Ottobre.

Art.42. Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CETRIOLI, ZUCCHINE E ZUCCHE	% DANNO
Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo.	0
Plurime incisioni all'epicarpo.	10
Deformazioni leggere; incisioni lievi al mesocarpo.	25
Deformazioni medie; incisioni medie al mesocarpo.	45
Deformazioni gravi; incisioni profonde al mesocarpo.	75
Deformazioni molto gravi; frutti distrutti.	100

FAGIOLINI

Art.43. La garanzia ha inizio dall'emergenza. Sull'adesione, per ogni partita, la descrizione deve essere completata con l'indicazione della data di semina e della destinazione del prodotto: industria conserviera o consumo fresco.

FAGIOLI

Art.44. La garanzia ha inizio dall'emergenza. Sull'adesione, per ogni partita, la descrizione deve essere completata con l'indicazione della data di semina e della destinazione del prodotto: industria conserviera o consumo fresco o seme secco.

Nel caso in cui, a seguito dei danni subiti per eventi in garanzia, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata all'industria conserviera o al consumo fresco, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali e limitatamente al fagiolo secco, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione delle piante, essiccamento dei baccelli e trebbiatura sull'appezzamento, la sola garanzia grandine è prorogata fino a questa ultima fase.

FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO

Art.45. La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto ed ha inizio dall'emissione degli steli fiorali, si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa comunque al 15 ottobre.

Art.46. Sull'adesione, per ogni partita, la descrizione del prodotto deve essere completata indicando

- la data di trapianto o, per le colture poliennali, di presumibile ripresa vegetativa;
- lo stato dell'apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con zolla);
- la fioritura della specie (unifera o rifiorente).

Art.47. Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

FRAGOLE - FRAGOLONI RIFIORENTI - FRAGOLINE DI BOSCO	% danno
Illesi	0
Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazioni lievi.	25
Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazioni medie.	60
Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazioni gravi; frutti asportati; frutti distrutti.	100

PISELLI

Art.48. Nell'adesione devono essere indicate oltre alla descrizione del prodotto:

la data di semina;

la destinazione del prodotto:

- alimentazione umana, industria conserviera, consumo fresco, seme secco.
- alimentazione zootecnica, pisello proteico.

Art.49. Nel caso in cui, a seguito di danni, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata, all'industria conserviera od al consumo fresco, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

Art.50. In deroga a quanto previsto dall' all' *Art.7 Decorrenza e cessazione della Garanzia* delle Condizioni Generali, e limitatamente al pisello secco, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione delle piante, essiccamento dei baccelli e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia è prorogata fino a quest'ultima fase.

CIPOLLA, CIPOLLINA, AGLIO, SCALOGNO IN PIENO CAMPO

Art.51. La data della semina o del trapianto deve essere indicata obbligatoriamente in polizza.

La garanzia ha inizio all'emergenza. In deroga a quanto previsto dall' *Art.7 Decorrenza e cessazione della Garanzia delle Condizioni Generali di Assicurazione* la garanzia è prorogata al prodotto lasciato essiccare in campo per i **dieci** giorni successivi a quello della raccolta.

La data di raccolta dovrà essere comunicata al Condifesa e al Fondo a mezzo telegramma o telefax da effettuarsi nel giorno stesso dell'inizio della raccolta.

CAMPIONI

Art.52. Per i prodotti precedentemente indicati, in deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali, i campioni sono così determinati:

per tutti i prodotti: tre file intere di piante che insistono al centro dell'appezzamento;

per uva da vino: due file intere di piante che insistono al centro dell'appezzamento oppure una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata;

per frutta, agrumi, olive e uva da vino: una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.

Per i prodotti a raccolta scalare il Socio è obbligato a lasciare i suddetti campioni conformemente allo stato di avanzamento della raccolta in cui si trovava l'intera partita al momento dell'evento.

APPENDICE N° 1 –

1.a RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO CON STORNO DEL PREMIO DALL'ORIGINE

A parziale deroga del disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione è concessa, per le sole specie medio tardive di frutta (*), per l'uva, la riduzione del premio dall'inizio della garanzia - anche se il prodotto è già stato colpito da grandine, ma non è stata ancora effettuata la perizia - sempreché la domanda di riduzione sia inoltrata entro le seguenti date:

- **29 maggio 2015 per uva da vino;**
- **05 giugno 2015 per drupacee medio tardive;**
- **12 giugno 2015 per pere medio tardive, mele noci, castagne, actinidia, cachi e olive;**

Non sono concesse riduzioni, con storno del premio dall'origine, per specie e varietà precoci.

(*) Per drupacee medio tardive si intendono tutte le varietà di pesche e nettarine con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella della varietà Red-Haven e tutte le varietà di susine con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella della varietà Shiro o Goccia d'oro; per pomacee medio tardive si intendono tutte le varietà di pere con maturazione uguale o posteriore a quella della varietà William.

1.b CRITERI DI LIQUIDAZIONE DANNI ALLA FRUTTA

DEFINIZIONI: DRUPACEE, POMACEE, ACTINIDIA

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alle tabelle convenzionali sono attribuiti i seguenti valori:

LESIONE/AMMACCATURA

Qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalla grandine, con rottura e/o compressione dei tessuti dell'epicarpo e mesocarpo.

MINIMA:	è la lesione senza rottura dell'epicarpo e senza alterazione cromatica che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 1 mm.
LIEVE:	è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mmq (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.
MEDIA:	è la lesione con superficie superiore a 20 mmq e fino a 40 mmq (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.
NOTEVOLE:	è la lesione con superficie superiore a 40 mmq e sino a 100 mmq (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

ONDULAZIONE

Fenomeno di alterazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazioni cromatiche.

TRACCIA:	è determinata da non più di una lesione lieve.
LIEVE:	la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media.
MEDIA:	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole.
NOTEVOLE:	la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.

Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2 mentre per le ALBICOCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti di 1/4.

Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di alterazioni cromatiche, diversamente si considera componente dell'ondulazione.

Per l'ACTINIDIA è previsto, oltre al danno convenzionale, anche il riconoscimento del danno da defogliazione causato dalla grandine, la cui valutazione avverrà secondo quanto previsto nell'apposita tabella convenzionale; la percentuale di defogliazione riscontrata in campo andrà arrotondata alla decina.

FREQUENZA DELLE LESIONI PER DRUPACEE E ACTINIDIA

	LESIONI MINIME	LESIONI LIEVI, MEDIE E NOTEVOLI
QUALCHE	fino a 4	fino a 3
PIÙ	da 5 a 9	da 4 a 7
NUMEROSE	oltre 9	oltre 7

FREQUENZA DELLE LESIONI PER POMACEE

	LESIONI MINIME	LESIONI LIEVI, MEDIE E NOTEVOLI
QUALCHE	fino a 5	fino a 3
PIÙ	da 6 a 10	da 4 a 7
NUMEROSE	oltre 10	oltre 7

DEFORMAZIONE

LIEVE:	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto.
MEDIA:	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto.
GRAVE:	la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

ALTERAZIONE DELL'EPICARPO (rugginosità, imbrunimento, arrotatura, abrasione)

Alterazioni che interessano unicamente i tessuti dell'epicarpo.

TRACCIA:	la superficie interessata dal fenomeno è inferiore a 1/20 di quella del frutto.
LIEVE:	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto.
MEDIA:	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto.
NOTEVOLE:	la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

CINGHIATURA

LIEVE:	interessamento della circonferenza fino a 45°
MEDIA:	interessamento della circonferenza da 45° a 135°
NOTEVOLE:	interessamento della circonferenza oltre i 135°

FRUTTO DISTRUTTO

È quel frutto le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco.

Fermo il disposto delle Condizioni Generali, si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni provocate da grandine.

LESIONE RIPARATA

è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

DEFINIZIONI CACHI

Per quanto riguarda la profondità delle incisioni, vengono considerati, in linea generale, tre livelli:

1. incisioni lievi al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto o in parte, il 1° quarto del mesocarpo;
2. incisioni medie al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto o in parte, il 2° quarto del mesocarpo;
3. incisioni profonde al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto o in parte, la seconda metà del mesocarpo.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

La perizia deve essere preceduta dalle consuete operazioni preliminari tendenti a:

- identificare l'appezzamento assicurato secondo i confini, la superficie e le varietà dichiarate nella polizza;
- controllare la quantità di prodotto ottenibile;
- verificare che non siano in atto malattie od anomalie, le quali possano influire sulla produzione, siano state eseguite le normali pratiche colturali, sia esatta la data dell'evento atmosferico dichiarata dal Socio, non sussistano danni anterischio.

Eventuali deduzioni dovranno essere espresse nello spazio all'uopo destinato nel bollettino di campagna, con la causale, indicando poi il valore residuo.

Esse possono essere dovute a:

- eccesso di produzione, quando la quantità di prodotto indicato nel certificato di adesione è superiore a quella ottenibile;
- perdita di prodotto, causata da eventi atmosferici diversi dalle avversità in garanzia, mancati trattamenti e pratiche colturali errate;
- prodotto parzialmente raccolto in proporzione alla quantità realmente ottenibile.

Il frazionamento di una partita non è ammesso se attuato nell'intendimento di eludere anche solo parzialmente la franchigia.

APPENDICE N° 2 – PATTUZIONI AMMINISTRATIVE

2.a COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI

Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate.

Il Socio è tenuto a pagare il premio entro il 10 Novembre 2015.

2.b PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI

L'indennizzo verrà erogato dal Fondo secondo le norme indicate nel regolamento a partire dal 15 Dicembre 2015.

2.c INSOLVENZA DEI SOCI

Nel caso di insolvenza del Socio aderente, l'importo dell'indennizzo verrà versato, a nome del Socio moroso, nel conto corrente del Fondo fino alla concorrenza del debito a saldo.

ALLEGATO n° 1 – PREZZI DI ASSICURAZIONE DEI PRODOTTI

Si conviene di adottare il listino prezzi adottato dal Condifesa

ALLEGATO n° 2 – TARIFFE DI PREMIO

GARANZIA GRANDINE

In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine, in piena efficienza ed utilizzate secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, la garanzia grandine cessa convenzionalmente alle date indicate nell'Art. 2 delle Condizioni Speciali di Assicurazione. La relativa tariffa di premio riguardante la garanzia grandine viene pertanto ridotta, con arrotondamento al secondo decimale, come di seguito indicato:

- per i prodotti albicocche, ciliegie, pesche, nettarine e susine riduzione fissa pari all'80%;
- per i prodotti mele e pere riduzione fissa pari al 80%;
- per il prodotto actinidia riduzione fissa pari al 65%.

TARIFFE DI PREMIO

Si concorda di adottare i seguenti tassi percentuali.

ELENCO TARIFFE DI PREMIO